

*Il Sindaco*

## ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Adeguamento delle misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da virus COVID-19 da attuarsi sul territorio comunale. Attività sportiva.

### IL SINDACO

**Visto:**

- . il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le misure di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale e decreta la cessazione dell'efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 1 aprile 2020;
- . il DPCM 26 aprile 2020 con efficacia dal 4 maggio 2020;
- . l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30 aprile 2020

**Ritenuto:**

- . di poter adeguare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nei precedenti provvedimenti e ordinanze dalla necessità di perseguire un efficace e rigoroso distanziamento sociale e il rispetto delle misure di contenimento e di sospensione, alle disposizioni meno restrittive di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30 aprile 2020;
- . che l'allentamento delle restrizioni, pur nel rigoroso rispetto della tutela della salute collettiva e individuale, risponde ad un interesse costituzionalmente altrettanto rilevante;

**Visto:**

- l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3.2 del Decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

### ORDINA

è consentita in forma individuale la pratica motoria e sportiva nonché l'allenamento agonistico di atleti, professionisti o non professionisti, delle discipline sportive elencate al punto 8 dell'Ordinanza del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale nelle strutture ad esse dedicate, ove tali discipline non possano svolgersi altrove per ragioni di sicurezza. E' altresì consentita la pesca sportiva nelle riserve ad essa dedicate. Tali pratiche dovranno rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e i pertinenti protocolli di tutela sanitaria elaborati dalle Federazioni sportive di riferimento.

**Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto a partire dal 6 maggio 2020.**

## **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;

## **AVVERTE**

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 19/2020;

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ferrara, 05/05/2020

**IL SINDACO**

Alan Fabbri

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Ferrara